



BANDO PER LA CONCESSIONE DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006
E ART. 9 LETT. C) DEL REGOLAMENTO DPP n. 24-104/LEG.

Premessa

Il presente bando si riferisce al beneficio “FACILITAZIONI DI VIAGGIO” di cui all’art. 72 della L.P. 07/08/2006 n. 5 e relativo regolamento di attuazione “Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5), approvato con Decreto del Presidente della Provincia in data 05/11/2007, n. 24-104/Leg, , nonché dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 113 di data 30/01/2020, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1404 di data 05/08/2022.

I principali riferimenti relativi agli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economico familiare sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29 agosto 2025 recante “Nuove disposizioni per la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993 n. 3 (disciplina ICEF)” e relativo allegato.

➤ **1. SOGGETTO RICHIEDENTE E DESTINATARIO**

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Beneficiario della facilitazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

➤ **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO**

La redazione della domanda di concessione di facilitazioni di viaggio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione della Comunità della Valle di Sole, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

PRESENTARSI PERSONALMENTE

**previo appuntamento telefonando al n. 0463/900509 - 0463/901029
in tempo utile per il rispetto della sotto riportata scadenza**

CON IL MODULO DI DOMANDA POSSIBILMENTE COMPILATO
presso l’Ufficio Istruzione del Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione
della Comunità della Valle di Sole – Via della Gana 10 a Malè’

PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE/CONSEGNA DELLA DOMANDA
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO

delle ore 16.30 di MERCOLEDI’ 03 DICEMBRE 2025

Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. L'ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla procedura, dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e dalle 14.15 alle 16.30 dal lunedì al giovedì, venerdì solo al mattino.

Il presente bando completo di modulo di domanda, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità della Valle di Sole, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione della Comunità oppure scaricato dal sito www.comunitacalledisole.tn.it.

➤ **3. DESTINATARI**

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti residenti nei Comuni del territorio della Comunità della Valle di Sole e di età non superiore ai vent'anni alla data di conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026.

Le facilitazioni di viaggio sono riconosciute agli studenti e alle studentesse ai quali risulti impossibile **fruire giornalmente**, in tempo utile, di un servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa, come di seguito specificato.

L'intervento consiste in un contributo forfettario calcolato sulla base della distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. A tal fine non sono considerate tratte inferiori ai 2 (due) Km.; tale misura costituisce franchigia nella determinazione del contributo.

L'importo del contributo è definito tenendo conto della condizione economica familiare ICEF e può avere un importo massimo di euro 800,00 ad anno scolastico per studente. Nel caso di trasporto a favore di due o più figli contestualmente, le relative spese sono riconosciute per un unico tragitto.

Le facilitazioni di viaggio non sono concesse per necessità correlate ai rientri periodici in famiglia degli studenti convittori.

È AMMESSO L'ACCESSO AL BENEFICIO DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENTAZIONE O MENO DELLA DICHIARAZIONE ICEF.

In assenza di tale dichiarazione la domanda è comunque ammissibile ed il beneficio è calcolato come meglio descritto nel paragrafo 7.

La presentazione dell'Indicatore ICEF famiglia sarà utile per il calcolo dell'importo della facilitazione di viaggio, determinato in relazione alle due Fasce di appartenenza, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7.

➤ **4. NUCLEO FAMILIARE**

La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Il nucleo familiare da valutare è quello definito secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025 (*Disciplina ICEF*).

In ogni caso il nucleo da valutare è quello risultante alla data di scadenza del presente bando che dovrà coincidere con quello dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva ICEF - informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 10.

➤ **5. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA**

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025 (*Disciplina ICEF*).

- per quanto riguarda il reddito, con riferimento ai redditi percepiti dell'anno 2024;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati aggiornati al 31/12/2024. Per i depositi a risparmio e conto correnti bancari o postali è assunto il valore più alto fra il saldo al 31/12 e la giacenza media annuale. Per altri criteri di computo, vedasi la sopra citata Deliberazione di Giunta Provinciale.

➤ **6. SPESA RICONOSCIUTA AI FINI DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO**

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

- a) Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia (Km. 2), considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
 - rimborso chilometrico pari a euro 0,20 o a euro 0,10 in relazione alla condizione economica familiare ICEF, come meglio descritto nel successivo paragrafo).
- b) Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera a), se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Si precisa che per gli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative con sede fuori provincia e presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia (richiedenti l'assegno di studio per convitto e alloggio), la spesa del trasporto dovrà essere indicata nell'apposita domanda di assegno di studio e non rientrando nei benefici del presente bando.

➤ **7. MODALITA' DI CALCOLO**

Le misure del beneficio sono determinate e di seguito riportate:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,40, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a euro 0,20, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF superiore a 0,40, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a euro 0,10, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta. La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.
- Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di € 800,00 ad anno scolastico per studente.
- Nel caso di trasporto a favore di due o più figli contestualmente, le relative spese sono riconosciute per un unico tragitto.

Entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda di facilitazione di viaggio la Comunità della Valle di Sole approva la graduatoria definitiva dei beneficiari. La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

➤ **8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA**

Dichiarazione sostitutiva ICEF – Informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia –anno 2025 (in modalità cartacea) rilasciata dagli enti e CAAF accreditati della P.A.T. – **documento non obbligatorio.**

➤ **9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE**

La documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta verrà richiesta al momento della determinazione dell'importo da liquidare ed è costituita dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente ai chilometri effettivamente percorsi con mezzo proprio e/o la spesa effettivamente sostenuta con mezzo vettore.

➤ **10. AGGIORNAMENTO INDICATORE ICEF FAMIGLIA**

L'Indicatore famiglia ICEF è aggiornato alla data di scadenza del bando per la concessione delle facilitazioni di viaggio al valore risultante dalla banca dati ICEF a tale data.

➤ **11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF**

Successivamente alla data di scadenza del bando, l'importo del beneficio potrà subire variazioni qualora vengano rettificati i dati già inseriti nel sistema, a seguito di controlli o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di facilitazioni di viaggio, ovvero dei dati presenti nella domanda stessa, non sono previsti rimborsi in caso di variazioni che comportino un aumento dell'importo del beneficio.

Al contrario, qualora dalle rettifiche emerga una variazione che comporti una diminuzione dell'importo spettante, sarà operata la riduzione corrispondente del beneficio.

➤ **12. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/Leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il **DIVIETO DI ACCESSO A CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER UN PERIODO DI DUE ANNI** decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza